



# COMUNE DI TINNURA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 02.05.2023

COPIA

**Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di maggio, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 19:07, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

FADDA PIETRO	P		
SECHI SUSANNA	P		
CHERCHI ALESSANDRO	P		
CARTA ANTONIO	P		
FADDA SALVATORE	P		
BISSIRI DANIELA	A		
ANGIUS LUCA	A		
CADEDDU MAURIZIO	P		
SCHINTU FERDINANDO	P		
DELRIO FEDERICO	A		

Totale Presenti: 7

Totali Assenti: 3

Il Sindaco FADDA PIETRO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA PUGGIONI CATERINA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*" convertito con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. Serie Generale n. 49 del 27/02/2023);

### Premesso come l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 disponga:

- al comma 780 l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;
- al comma 738 che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- ai commi 741, lett. b), per cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*, e 756, 757 e 767, nel testo vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportate con l'art. 1, comma 837, della Legge n.197/2022 in materia di nuova IMU, ai sensi del quale:

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.*

771. *Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*";

**Richiamata** la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).", laddove recita: "*Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.*" e dato atto che il decreto in questione non è ancora stato adottato, perdurando, al momento, il potere di diversificazione di cui all'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che la Legge n. 160/2019 altresì dispone, tra l'altro, con l'articolo 1, fermo quanto disposto dai commi dal 738 al 747:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di più soggetti passivi, che la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e per il periodo per i quali la destinazione medesima sussiste;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, l'esenzione dall'anno 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fermo quanto previsto ai sensi della risoluzione 6 novembre 2020 n. 7/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che:

*“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, (...) pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima (nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.”*

e considerato che questo Ente ha a suo tempo disposto e sempre confermato l'azzeramento della TASI;

- al comma 758, lett. d), l'esenzione per terreni che ricadano in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, in base ai criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nel cui elenco il territorio di questo Ente è ricompreso;
- al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;
- al comma 761 che l'ammontare dell'imposta è proporzionale alla quota e ai mesi dell'anno nei quali sussiste il possesso, con arrotondamento al mese intero, posto in capo al cedente in caso di trasferimento del possesso dopo la metà dei giorni del mese di riferimento e imposizione dell'intero mese in capo all'acquirente in caso di eguaglianza dei giorni di possesso rispetto al cedente nel mese di riferimento, compreso il giorno del trasferimento del possesso;
- al comma 762 il versamento dell'imposta annuale dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di unica soluzione entro il 16 giugno, fermo restando come la prima rata sia pari al semestre riferito all'imposta della precedente annualità e la seconda al conguaglio derivante dalle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- al comma 765 che il versamento avvenga a mezzo:
  - modello F24;
  - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
  - a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA);
  - al comma 769 che la dichiarazione sia prodotta, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile e con validità per gli anni successivi salvo variazioni sostanziali cui consegua

diverso ammontare dell'imposta, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, nelle more di adozione del nuovo decreto ministeriale volto a regolare la materia, con la precisazione che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 198/2022, convertito con Legge n. 14/2023 ha posticipato il termine per la dichiarazione IMU 2022 sempre al 30.06.2023;

- al comma 776 che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- al comma 777 le eventuali facoltà di regolamentazione, salva l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- al comma 778 che il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

#### **Considerato come:**

- la Legge n. 234/2021 abbia disposto, con l'articolo 1, commi 353 e 355:  
*“353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attività economica.*  
*355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».”*
- riviva l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 in materia di agevolazioni IMU per iscritti all'AIRE pensionati in regime di convenzione internazionale, con abbattimento del 50% dell'aliquota, come definito con circolare MEF n. 5/DF del 11/06/2021;
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dalla 2022 in poi.

#### **Ravvisato che:**

- qualunque scelta in materia di determinazione di aliquote e tariffe deve rispettare due principi fondamentali: i limiti del minimo e del massimo stabilito dalla norma e il principio di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio ;
- l'Amministrazione, in linea di principio, non intende aumentare rispetto all'anno precedente la pressione fiscale complessiva ma contemporaneamente non intende ridurre l'erogazione dei servizi per la comunità parzialmente finanziati con le risorse proprie derivanti dal gettito IMU;
- in ragione delle modifiche occorse a seguito dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, e successive modifiche e integrazioni e del Decreto interministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”*, la stabilità e la riscossione dell'ammontare delle entrate accertate in sede di bilancio di previsione incide sulla capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato negli enti locali in deroga alla spesa storica di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, in un periodo di profonda trasformazione delle pubbliche amministrazioni sul fronte dei servizi alla cittadinanza e, in particolare, alla luce dell'attuale quadro pandemico e dei suoi risvolti, che impongono un oculato contemperamento delle esigenze pubbliche e di quelle degli attori della società civile;
- dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote già deliberate nell'anno 2021;
- alla luce dei presupposti d'anziché richiamati risulterebbero salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- si renda opportuno procedere alla conferma delle aliquote già deliberate per l'annualità 2021;

#### **Visti:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 22.01.2021 “*Nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali.*”;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 16.02.2021 “*Nomina funzionario responsabile dei tributi comunali.*”;
- la propria precedente deliberazione n. 4 del 11.04.2022 “*Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021*”, con la quale sono state adottate le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,4 per cento;
- 2) fabbricati ad uso abitativo di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019: base imponibile ridotta al 50% per cento per fabbricati diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 5) fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo zero per cento;

#### **Acquisiti:**

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, di cui al verbale n. 65 del 21.04.2023, prot. n. 1092 del 26.04.2023;

#### **Visti:**

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

**Presenti 7 (sette), votanti 7 (sette), favorevoli 7 (sette), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero);**

**Con votazione unanime**, palesemente espressa;

### **DELIBERA**

**1) di confermare** per l'anno 2023 le aliquote IMU di cui alla propria deliberazione n. 4 del 11.04.2022;

**2) di dare atto:**

- che resta confermata la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00 per categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019;
  - che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, per i soggetti residenti all'estero per cui ricorrano i presupposti ivi enunciati, l'imposta, relativamente a un solo immobile, è ridotta al 50% dell'ammontare dell'imposta piena;
  - che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
  - che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nel rispetto di quanto stabilito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.*” (GU Serie Generale n.195 del 16-08-2021);
  - che in caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applica l'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019;
  - che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, con separata e identica votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 06/04/2023

IL RESPONSABILE  
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 06/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO PIETRO FADDA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DR.SSA CATERINA PUGGIONI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **09/05/2023** al **24/05/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 02/05/2023

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DR.SSA CATERINA PUGGIONI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tinnura, 09.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA CATERINA PUGGIONI